

Casalpusterlengo, 30 agosto 2017

Ai Gentili Sigg.

CLIENTI

Loro Sedi

Oggetto: **nuova regolamentazione del lavoro occasionale accessorio**

Il 15 giugno scorso è stato approvato in via definitiva il DDL n. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 che contiene anche la nuova disciplina del lavoro occasionale.

La nuova disciplina, contenuta nell'art. 54-bis, definisce prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a compensi non superiori alle seguenti somme:

- 5.000,00 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000,00 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500,00 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Sono previste due discipline diverse con riferimento agli utilizzatori: la prima si rivolge alle persone fisiche non professionisti né imprese, il secondo invece a questi ultimi.

Preventivamente al ricorso alle prestazioni del Libretto Famiglia e del Contratto per prestazioni occasionali, i prestatori e gli utilizzatori devono registrarsi all'apposita funzionalità predisposta sul sito Inps.

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere svolte dai Consulenti del lavoro per tutti gli adempimenti e dagli enti di patronato esclusivamente per la registrazione del prestatore e gli adempimenti relativi all'utilizzo del Libretto Famiglia.

Per le persone fisiche è previsto che ciascun utilizzatore può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "**Libretto Famiglia**", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di:

- a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- c) insegnamento privato supplementare.

Il valore nominale del voucher è di 10 euro per ogni prestazione di durata non superiore ad un'ora, così suddiviso:

-----

- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per i contributi Inps;
- € 0,25 per il premio assicurativo Inail;
- € 0,10 per le spese di gestione.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento, l'utilizzatore deve comunicare all'Inps tramite il servizio telematico:

- i dati identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
- la durata della prestazione;
- l'ambito di svolgimento della prestazione;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.

Contestualmente, il prestatore riceve una notifica tramite email o sms dell'avvenuta comunicazione da parte dell'utilizzatore.

Per i professionisti e le imprese è previsto che dovranno ricorrere al **Contratto per prestazioni occasionali**: si tratta del contratto mediante il quale un utilizzatore persona giuridica, o persona fisica nell'esercizio della propria attività professionale o d'impresa, nonché le amministrazioni pubbliche (a prescindere al numero dei dipendenti occupati), acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui sopra.

È vietato ricorrere all'utilizzo dei contratti di prestazione occasionale:

- per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
- in agricoltura, salvo quanto previsto dalla specifica disciplina.

Inoltre non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

L'importo minimo del compenso orario è di 9 euro, ma può essere liberamente fissata dalle parti, purché in misura non inferiore al livello minimo. Inoltre, l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Sul compenso orario spettante al prestatore, l'utilizzatore è tenuto a versare i contributi Inps pari al 33%, il premio Inail nella misura del 3,5% e gli oneri gestionali dell'1%.

L'utilizzatore, tramite i servizi telematici, deve comunicare all'Inps, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;

- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Qualora la prestazione non sia stata resa, è possibile comunicare la revoca entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento.

Contestualmente alla comunicazione preventiva o di revoca, il prestatore ne riceve notifica tramite email o sms.

Il prestatore potrà altresì tenuto a confermare l'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa attraverso l'apposita funzionalità della procedura telematica.

Per poter ricorrere alle prestazioni occasionali (Libretto famiglia e Contratto di prestazione occasionale), l'utilizzatore deve versare sul proprio portafoglio telematico la provvista necessaria alla remunerazione del prestatore. Il versamento può essere eseguito tramite F24 e il sistema di pagamento "pagoPA".

Il compenso al prestatore verrà erogato dall'Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione mediante accredito sul conto corrente comunicato in sede di registrazione, o, in assenza di tale indicazione, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore.

In caso di superamento dei limiti di utilizzo da parte dell'utilizzatore (monetari, cioè 2.500 euro per ogni singolo prestatore, e di durata, cioè 280 ore nell'arco dello stesso anno civile), il contratto occasionale si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

La mancata comunicazione preventiva all'Inps comporta una sanzione da 500 a euro 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento.